

# Condizioni particolari dell'assicurazione di protezione giuridica del paziente Legis<sup>sana+</sup> **LS**

LSGA01-I1 – edizione 01.06.2024

## Indice

<b>Art. 1</b>	Assicuratore che assume il rischio	<b>Art. 12</b>	Annuncio di sinistro
<b>Art. 2</b>	Società gestore dei sinistri	<b>Art. 13</b>	Gestione dei sinistri
<b>Art. 3</b>	Condizioni di adesione	<b>Art. 14</b>	Scelta dell'avvocato
<b>Art. 4</b>	Inizio della copertura, durata e disdetta del contratto	<b>Art. 15</b>	Procedura in caso di divergenza di opinioni
<b>Art. 5</b>	Qualità e rischi assicurati	<b>Art. 16</b>	Violazione dei doveri in caso di sinistro
<b>Art. 6</b>	Rischi non assicurati	<b>Art. 17</b>	Modifica del tariffario dei premi
<b>Art. 7</b>	Sussidiarietà	<b>Art. 18</b>	Adeguamento delle condizioni d'assicurazione
<b>Art. 8</b>	Validità territoriale	<b>Art. 19</b>	Comunicazioni
<b>Art. 9</b>	Validità temporale	<b>Art. 20</b>	Trattamento dei dati personali dell'assicurato
<b>Art. 10</b>	Prestazioni assicurate	<b>Art. 21</b>	Luogo d'adempimento e foro
<b>Art. 11</b>	Costi non assicurati	<b>Art. 22</b>	Diritto applicabile

Le seguenti disposizioni sono disciplinate dalle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), la cui data d'edizione è indicata nella polizza d'assicurazione

## Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

L'assicuratore che assume il rischio dell'assicurazione di protezione giuridica del paziente (qui di seguito «l'assicurazione») è Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito «GMA SA»).

## Art. 2 Società gestore dei sinistri

GMA SA ha affidato la gestione dei sinistri a Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo (qui di seguito «Dextra»).

## Art. 3 Condizioni di adesione

Qualsiasi persona fisica, domiciliata in Svizzera può chiedere di aderire all'assicurazione.

## Art. 4 Inizio della copertura, durata e disdetta del contratto

1. Il contratto d'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza d'assicurazione.
2. L'assicurazione è stipulata almeno per un periodo d'assicurazione secondo l'articolo 12 delle CGC. Si rinnova poi tacitamente da un anno civile all'altro.
3. Al termine di un periodo d'assicurazione, la persona contraente o GMA SA può disdire il contratto per la fine di un anno civile con preavviso di tre mesi.
4. Non appena l'assicurato non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 3, il contratto si estingue.
5. Dopo ogni sinistro per cui è erogata una prestazione, il contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro dieci giorni da quando è venuto a conoscenza della liquidazione

del sinistro. Se il contraente recede dal contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti 14 giorni dopo che GMA SA riceve la notifica di disdetta. Se la persona assicurata disdice il contratto durante l'anno successivo all'entrata in vigore della copertura d'assicurazione, l'assicuratore mantiene il diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso. Negli altri casi, il premio è dovuto solo fino alla fine del contratto.

6. In deroga all'articolo 13 delle CGC, dopo ogni sinistro per cui è erogata una prestazione, GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto al massimo nel momento in cui paga il sinistro. Se GMA SA recede dal contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti 14 giorni dopo che GMA SA notifica la disdetta.

## Art. 5 Qualità e rischi assicurati

1. L'assicurato è coperto in qualità di paziente, parte di un contratto o beneficiario di cure mediche o terapeutiche (fornite da medici, dentisti, chirurghi, fisioterapisti, terapisti di medicina alternativa, ospedali, cliniche, ecc.):
  - a. in caso di controversie relative a una violazione del diritto alla protezione dei dati subita dall'assicurato e riguardante i suoi dati sanitari;
  - b. per le richieste di risarcimento danni in caso di controversia relativa a un errore di diagnosi, a un intervento o a cure mediche o terapeutiche, in seguito a:
    - una malattia;
    - una maternità;
    - un infortunio;
    - il desiderio di correggere o eliminare difetti o imperfezioni fisiche di tipo estetico;

- c. per far valere le pretese di responsabilità per danno da prodotti, quando il difetto di un mezzo ausiliario utilizzato come parte del trattamento medico (strumento, apparecchio, impianto, prodotto, ecc.) o l'uso di un farmaco ha causato un danno.
2. Le controversie sono assicurate solo se l'attività del fornitore di prestazioni coinvolto nella controversia è approvata dalle autorità sanitarie competenti del paese in cui viene prestato il trattamento o l'assistenza medica.

## Art. 6 Rischi non assicurati

Non sono assicurate le controversie in relazione a:

- a. trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici;
  - b. interventi di chirurgia bariatrica eseguiti al di fuori della Svizzera, compresi gli interventi per il trattamento dei postumi estetici di tali interventi eseguiti all'estero;
  - c. i seguenti interventi cosmetici:
    - riempimento dei glutei e/o degli arti inferiori con grasso o prodotti sintetici;
    - aumento del seno con iniezioni di prodotti sintetici;
    - la liposuzione che supera il 5% del peso corporeo della persona assicurata;
  - d. controversie su onorari o fatture.
- Sono inoltre escluse le seguenti controversie:
- e. i casi in relazione a crimini o delitti commessi o tentati intenzionalmente dalla persona assicurata, nonché quando la persona assicurata partecipa ad atti di guerra o di terrorismo;
  - f. i casi legati a eventi bellici o a disordini di qualsiasi tipo;
  - g. i casi in relazione a radiazioni ionizzanti o energia atomica;
  - h. con avvocati, periti, ecc. incaricati in un caso autorizzato da Dextra, nonché in caso di controversie con Dextra;
  - i. con una società di Groupe Mutuel Holding SA e/o con la Fondation Groupe Mutuel e/o con società di assicurazione legate a Groupe Mutuel Services SA da un contratto di servizio.

## Art. 7 Sussidiarietà

Per le controversie di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c (responsabilità per danno da prodotto), la copertura assicurativa sussiste solo se le prestazioni assicurate non devono essere fornite da un altro assicuratore.

## Art. 8 Validità territoriale

Fatto salvo l'art. 6 lettera b, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

## Art. 9 Validità temporale

1. Sono coperti i casi giudiziari che hanno origine da un evento verificatosi durante il periodo di validità del contratto d'assicurazione, ma dopo la scadenza di un termine d'attesa di tre mesi dalla data di entrata in vigore del contratto d'assicurazione per le controversie derivanti da un intervento di chirurgia estetica.
2. Per le controversie derivanti da un contratto, la data della prima presunta o effettiva violazione dell'obbligo contrattuale sarà considerata la data determinante.

## Art. 10 Prestazioni assicurate

1. Oltre all'assistenza legale fornita da Dextra, la copertura assicurativa si estende, per i rischi assicurati, fino a un importo massimo di CHF 500'000 per caso in Svizzera o CHF 50'000 per caso al di fuori della Svizzera, al pagamento delle seguenti spese (elenco esaustivo):
  - a. le spese e gli onorari di avvocati e altri rappresentanti legali;
  - b. i costi delle perizie effettuate da Dextra o dal tribunale;
  - c. le spese e le tasse giudiziarie a carico della persona assicurata;
  - d. le ripetibili riconosciute alla controparte e messe a carico della persona assicurata;
  - e. le spese di viaggio sostenute dall'assicurato in caso di citazione in giudizio. In caso di viaggio all'estero, le spese saranno rimborsate se preventivamente concordate con Dextra;
  - f. l'effettiva perdita di reddito derivante dai viaggi di cui alla precedente lettera e.;
  - g. le spese di incasso dell'indennizzo riconosciuto all'assicurato, fino all'ottenimento di un atto di carenza di beni provvisorio o definitivo o di una comminatoria di fallimento. Se tali procedure di incasso si svolgono al di fuori della Svizzera, le spese di incasso sono coperte fino a un massimo di CHF 5'000.
2. Dextra ha diritto a qualsiasi contributo alle spese ottenuto tramite procedimenti legali o transazioni, fino all'importo delle sue prestazioni.

## Art. 11 Costi non assicurati

Il pagamento dei seguenti costi non è coperto:

- a. il risarcimento danni;
- b. le spese a carico di una parte responsabile o del suo assicuratore;
- c. le spese a carico dell'assicuratore della responsabilità civile della persona assicurata.

## Art. 12 Annuncio di sinistro

Dopo il verificarsi o la scoperta di qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono influire sull'assicurazione, la persona assicurata deve notificarlo a Dextra al più presto possibile. Opzioni di notifica:

Per posta: Dextra Protezione giuridica SA  
Hohlstrasse 556  
8048 Zurigo

Per telefono: 044 296 64 61

Via Internet: [www.dextra.ch/legis](http://www.dextra.ch/legis)

## Art. 13 Gestione dei sinistri

1. Dextra informa la persona assicurata dei suoi diritti e prende tutte le misure necessarie per difendere gli interessi della persona assicurata.
2. La persona assicurata dovrà fornire a Dextra le informazioni e le deleghe necessarie; inoltre, dovrà fornire a Dextra tutti i documenti e le prove disponibili.
3. Quando le trattative sono condotte da Dextra, la persona assicurata si astiene da qualsiasi intervento. Non conferirà alcun mandato, non avvierà alcuna procedura legale e non concluderà alcuna transazione che comporti obblighi per

Dextra e/o GMA SA.

4. La persona assicurata autorizza Dextra a ottenere e trattare i dati necessari per la risoluzione di cause legali. Dextra è inoltre autorizzata ad ottenere qualsiasi informazione utile da terzi e a consultare documenti ufficiali. Qualora ciò sia necessario per l'espletamento della pratica legale, i dati potranno essere comunicati ai terzi interessati o trasmessi all'estero. Dextra si impegna a trattare tutte le informazioni ottenute con la massima riservatezza.
5. La persona assicurata autorizza Dextra a utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici come e-mail, fax, ecc. per comunicare con loro e con altre persone, a meno che la persona assicurata non lo vieti espressamente. Non è possibile escludere il rischio di accesso ai dati trasmessi da parte di terzi non autorizzati. Dextra non si assume pertanto alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, la trasmissione, la copia, l'utilizzo o la manipolazione da parte di terzi non autorizzati di informazioni e dati di qualsiasi tipo trasmessi per via elettronica.

### **Art. 14 Scelta dell'avvocato**

1. Su richiesta e dopo l'autorizzazione di Dextra, la persona assicurata può scegliere un avvocato il cui studio si trovi nella giurisdizione del foro competente, qualora l'intervento di un avvocato si riveli necessario per la difesa degli interessi della persona assicurata, in particolare nel caso in cui si renda necessaria la presenza di un rappresentante esterno a causa di un procedimento giudiziario o amministrativo o in caso di conflitto di interessi.
2. Se Dextra rifiuta il legale proposto, la persona assicurata può suggerire tre avvocati o studi legali, tra i quali Dextra deve accettarne uno.
3. L'assicurato deve sciogliere il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di Dextra. L'assicurato autorizza l'avvocato a tenere informata Dextra sull'andamento del caso e a mettere a disposizione di Dextra i principali documenti del fascicolo.
4. Qualora si renda necessario rivolgersi a un avvocato all'estero, questo verrà nominato di comune accordo tra la persona assicurata e Dextra.

### **Art. 15 Procedura in caso di divergenza di opinioni**

1. In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e Dextra in merito alla risoluzione di un caso legale coperto dalla polizza, Dextra motiverà senza indugio per iscritto la soluzione che propone e informerà la persona assicurata del suo diritto di ricorrere, entro 30 giorni, alla seguente procedura arbitrale.
2. La persona assicurata e Dextra nomineranno congiuntamente un arbitro unico. L'arbitro unico deciderà sulla base di un unico scambio di memorie scritte e addebiterà le spese del procedimento alle parti in base al risultato. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro unico, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.
3. Se, nonostante il rifiuto delle prestazioni, la persona assicurata intraprende un'azione legale a proprie spese e ottiene un risultato più favorevole rispetto alla soluzione proposta da Dextra o, se del caso, rispetto alla decisione emessa a seguito della procedura di arbitrato, Dextra

pagherà, nell'ambito della copertura garantita dal contratto, le spese derivanti dall'iniziativa della persona assicurata.

### **Art. 16 Violazione dei doveri in caso di sinistro**

1. Se la persona assicurata ha violato i propri obblighi contrattuali o legali in modo colposo, Dextra e GMA SA hanno il diritto di ridurre le prestazioni nella misura in cui la violazione ha comportato costi aggiuntivi.
2. Se viene conferito un mandato a un avvocato, avviato un procedimento giudiziario o presentato un ricorso prima che Dextra abbia dato la sua autorizzazione, Dextra può rifiutarsi di coprire interamente le spese.

### **Art. 17 Modifica del tariffario dei premi**

1. GMA SA può adeguare la tariffa dei premi per il periodo d'assicurazione successivo.
2. GMA SA deve informare il contraente del nuovo premio del contratto almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione.
3. In caso di aumento dei premi, la persona contraente ha il diritto di disdire il contratto d'assicurazione per la fine del periodo d'assicurazione in corso, entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o dalla notifica dell'aumento. La disdetta deve pervenire a GMA SA entro trenta giorni.
4. Se il contraente non disdice il contratto, gli adeguamenti effettuati a livello dei premi sono considerati accettati.

### **Art. 18 Adeguamento delle condizioni d'assicurazione**

1. GMA SA è in diritto di adeguare unilateralmente le condizioni particolari d'assicurazione Legis<sup>sana+</sup>.
2. Le nuove condizioni particolari d'assicurazione si applicano ai contraenti e a GMA SA se sono adeguate durante la validità dell'assicurazione.
3. GMA SA comunica tali adeguamenti ai contraenti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Se il contraente non li accetta, può disdire l'assicurazione Legis<sup>sana+</sup> con effetto dalla data d'entrata in vigore degli adeguamenti.
4. Se l'assicuratore non riceve alcuna disdetta entro 30 giorni dalla notifica dell'adeguamento, le nuove disposizioni sono accettate.

### **Art. 19 Comunicazioni**

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni che spettano all'assicurato in relazione alla gestione dei contratti devono essere inviate ai sensi dell'articolo 37 delle CGC.
2. Le dichiarazioni e le comunicazioni che spettano all'assicurato in relazione alla gestione di un sinistro devono essere inviate agli indirizzi postali o elettronici indicati nei documenti ufficiali di Dextra.
3. Le comunicazioni di GMA SA sono validamente effettuate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico che l'assicurato ha indicato a GMA SA.
4. Le comunicazioni di Dextra sono validamente effettuate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico che l'assicurato ha indicato a Dextra.

## **Art. 20 Trattamento dei dati personali dell'assicurato**

1. Il trattamento dei dati personali dell'interessato avviene alle condizioni descritte nelle CGC e nell'Informativa sulla privacy del Groupe Mutuel disponibile sul sito web: [www.groupemutuel.ch](http://www.groupemutuel.ch).
2. Si precisa inoltre che i dati personali e amministrativi inseriti sono necessari all'intermediario, a GMA SA e a Dextra per l'emissione dell'offerta, per l'elaborazione della(e) proposta(e) d'assicurazione ai sensi della LCA e del(i) successivo(i) contratto(i) e per la gestione dei sinistri. Saranno utilizzati per la valutazione dei rischi da assicurare, per la gestione dei sinistri e per il monitoraggio amministrativo, statistico e finanziario della(e) assicurazione(i) sottoscritta(e), nonché per il monitoraggio amministrativo e finanziario tra l'intermediario, GMA SA e Dextra e/o Groupe Mutuel Services SA, nella misura in cui quest'ultimo è delegato a svolgere determinate attività di amministrazione assicurativa per GMA SA.
3. Qualora necessario, GMA SA, Dextra e/o Groupe Mutuel Services SA si riservano il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a società di Groupe Mutuel Holding SA.
4. I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati in formato elettronico e/o cartaceo e/o scansionati. Essi sono conservati per tutto il tempo richiesto dalla legge e dalla gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, d'incasso, della remunerazione dell'intermediario e/o di eventuali controversie tra GMA SA, Dextra, l'assicurato, l'intermediario o terzi.

## **Art. 21 Luogo d'adempimento e foro**

Il foro competente per qualsiasi azione legale contro GMA SA è quello del domicilio svizzero dell'assicurato o quello della sede legale di GMA SA.

## **Art. 22 Diritto applicabile**

Inoltre, a questa assicurazione si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 e quelle della Legge sulla sorveglianza delle assicurazioni del 17 dicembre 2004 e della relativa Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.